

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Oggetto: DAC.0165.2023 - progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Manoppello – Scafa.

QUESITO N. 1

Si chiede di voler chiarire se l'importo della Cauzione Provvisoria e Definitiva vadano calcolati sull'importo posto a base di gara ossia € 334.851.914.21 oppure sull'importo al lordo delle prescrizioni di cui all'allegato 12bis dello schema di contratto, ossia € 364.491.452,78.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

L'importo su cui calcolare la cauzione provvisoria e definitiva è l'importo posto a base di gara ossia € 334.851.914.21.

QUESITO N. 2

Con la presente desideriamo sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:

Dal raffronto tra gli elaborati presenti in “29 – CANTIERIZZAZIONE E PL” contenuti nell'allegato “All. 03 – PFTE per gara L2” (IAAK00R53P5CA0000001B, IAAK00R53P5CA0000002B, IAAK00R53P5CA0000003B, IAAK00R53RGCA0000001B) e gli elaborati presenti nell'allegato “All.32 – Piani Particellari di esproprio” (IA9700R43BDAQ0000001B, IA9700R43BDAQ0000002B, IA9700R43BDAQ0000003B, IA9700R43BDAQ0000004B, IA9700R43BDAQ0000005B, IA9700R43BDAQ0000006B) risulta che le aree di cantiere, di seguito elencate e individuate negli elaborati di “Cantierizzazione” AS.01, AT.08, AS.03, DT.01, AT.09, AT.10, AT.11, AT.12, AT.13, AS.04, AS.05, AS.07, AT.22, AT.23, AT.24, AT.25, DT.05, CO.01, AT.26, CB.01, DT.06, DT.07, AT.29, AS.09, DT.02, DT.08, AS.11, AR.01, AR.02 non risultano negli elaborati relativi agli espropri fra quelle oggetto di Occupazione Temporanea e per le quali è stata dichiarata la Pubblica utilità.

Si chiede chiarimento in relazione alle seguenti circostanze:

- a. Confermare la correttezza di quanto riscontrato;
- b. In caso di risposta negativa, si chiede relativo aggiornamento degli elaborati e delle relazioni;



c. viceversa in caso di risposta positiva chiarire se:

- le aree di che trattasi sono già vincolate mediante dichiarazione di pubblica utilità,

- in quale modo l'Operatore Economico possa entrare nella disponibilità di tali aree indicate negli elaborati di progetto e nel PUT dal momento che l'OE non ricopre il ruolo di "Autorità Espropriante" o delegato di questa

d. Chiarire chi deve sopportare gli oneri economici derivanti dalle occupazioni temporanee.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si conferma la correttezza di quanto riscontrato.

Tra le aree di cantierizzazione elencate che potranno essere inserite e considerate per un aggiornamento degli elaborati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, poiché a carico della committenza, rientrano solamente i DT ovvero le aree da sottoporre ad occupazione temporanea ed adibire a deposito temporaneo dei materiali da scavo, qualora venisse a mancare temporaneamente la disponibilità di uno o più siti di conferimento tra quelli individuati nel PUT.

Inoltre lo schema di Convenzione posto a base di gara regola le modalità di acquisizione delle aree. Quelle che deve rendere disponibili RFI, dichiarate di pubblica utilità, sono quelle necessarie per l'esecuzione dei lavori, relativi asservimenti nonché quelle da occupare temporaneamente in quanto strettamente necessarie alla materiale esecuzione di talune opere, come ad esempio per scavo di trincee di gallerie artificiali, e per depositi temporanei di terre.

Tutte le aree necessarie alle restanti attività di cantiere vengono individuate dall'appaltatore nella propria autonomia e da questi possono essere acquisite bonariamente o eseguendo un'ordinanza di occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del DPR 327/01 (ai fini di una corretta esecuzione dei lavori). Tale ordinanza – a seguito di specifica richiesta dell'impresa - potrà essere richiesta all'Autorità espropriante di RFI, per il tramite del responsabile del procedimento espropri di Italferr, con oneri di occupazione a carico dell'appaltatore.

In ogni caso anche i sopra citati depositi temporanei di terre, laddove non indicati negli elaborati di pubblica utilità, potranno in ogni momento essere oggetto di occupazione temporanea promossa da RFI, e per essa Italferr, con le modalità dei citati artt. 49 e 50.

QUESITO N. 3

In riferimento a quanto riportato a pag. 7 del disciplinare di gara in merito alla scadenza per la richiesta di eventuali chiarimenti, si chiede di chiarire se la data limite del 31 luglio 2023 si tratta di un refuso ed eventualmente comunicare quale sia la data corretta, considerato che si tratterebbe di oltre 48 giorni prima della data di scadenza della gara.



RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma che la data corretta entro la quale inviare le richieste di chiarimento è il 31 luglio 2023 così come indicato nel disciplinare di gara.

QUESITO N. 4

8.1 Con riferimento alla categoria prevalente OG3 si domanda se, in merito al subappalto (par. I pag. 38 del disciplinare di gara) il richiamo alla cat. OG4 trattasi di refuso.

8.2 Con riferimento al calcolo del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, si domanda da quale data decorre l'ultimo triennio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

8.1 Si conferma che la trattasi di un refuso pertanto la categoria subappaltabile nel limite del 49,99% è la categoria prevalente OG3.

8.2 La data decorre dalla pubblicazione del Bando di gara.

QUESITO N. 5

Con riferimento alla presente procedura DAC.0165.2023, ove si detta la possibilità di chiedere chiarimenti scritti in ordine alla procedura di gara da inoltrare entro il 31 luglio 2023, anziché, come consuetudine nei disciplinari di gara RFI, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi precedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte, stante il termine eccessivamente breve di decadenza, 31 luglio a fronte dell'offerta da presentare il 18 settembre, si chiede, per la richiesta di chiarimenti in atti, come usuale, di assumere quale termine di decadenza il consuetudinario "da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi precedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte", in modo da consentire agli operatori economici di inoltrare chiarimenti quanto più a ridosso della presentazione dell'offerta e di poterli ottenere accompagnando in modo opportuno lo studio dell'offerta. Difatti, pur comprendendo la pausa feriale del mese di agosto, si deve comunque segnalare che lo studio dell'offerta si protrarrà anche per tutto il mese d'agosto e che sia al quanto probabile che i dubbi che richiedano chiarimenti potranno emergere nel lungo lasso di tempo che va dal 31 luglio 2023, odierno termine di decadenza, al 3 settembre 2023, termine consuetudinario che coinciderebbe con l'inoltro dei chiarimenti entro 15 giorni naturali e consecutivi precedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.



RISPOSTA AL QUESITO N. 5

La procedura di gara è stata pubblicata in data 28 giugno, pertanto, essendo stato concesso un congruo lasso di tempo per formulare richieste di chiarimento, si conferma la data del 31 luglio come termine ultimo per inviare le richieste di chiarimento.

Il Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino